



Università di Pisa

CAPITOLATO SPECIALE

PER LA FORNITURA IN ABBONAMENTO

DI PERIODICI ITALIANI E ESTERI

NONCHE' DEI SERVIZI GESTIONALI CONNESSI

PER L'AGGREGAZIONE DI ISTITUZIONI COMPOSTA DA

SCUOLA NORMALE SUPERIORE

SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

UNIVERSITA' DI PISA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA



INDICE

Art. 1 – Premessa	3
Art. 2 - Definizioni	3
Art. 3 - Oggetto della fornitura	4
Art. 4 - Durata dell'appalto	4
Art. 5 - Ammontare della fornitura	4
Art. 6 - Variazioni contrattuali	5
Art. 7 - Modalità di esecuzione della fornitura	6
Art. 8 - Servizi minimi e prestazioni minime	8
Art. 9 - Corrispettivi contrattuali	18
Art. 10 - Fatturazione	19
Art. 11 - Pagamento dei corrispettivi	20
Art. 12 - Organi di gestione del contratto	21
Art. 13 - Penalità	22
Art. 14 - Cauzione	23
Art. 15 - Subappalto	24
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto	24
Art. 17 – Risoluzione	24
Art. 18 – Recesso	25
Art. 19 – Tracciabilità dei flussi finanziari	26
Art. 20 – Foro competente	26

Art. 1 - Premessa

SCUOLA NORMALE SUPERIORE
SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA
UNIVERSITA' DI PISA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA

hanno aderito ad un accordo per gestire in forma aggregata una procedura di gara e la successiva fornitura di pubblicazioni in abbonamento e dei servizi gestionali connessi.

In base al predetto accordo l'Università di Pisa in qualità di Ente Capofila, ha assunto il compito di svolgere una gara d'appalto nell'interesse delle Istituzioni sopra menzionate, nonché di stipulare un apposito contratto con l'aggiudicatario della fornitura.

Art. 2 - Definizioni

Nell'ambito del presente Capitolato speciale e in tutti gli atti di gara si intende per:

- **Aggregato:** l'insieme delle Istituzioni citate in premessa.
- **Ente Capofila:** l'Università di Pisa, che assume la funzione di stazione appaltante in nome e per conto delle Istituzioni aggregate.
- **Fornitore:** la Ditta o Impresa aggiudicataria della fornitura.
- **Pubblicazioni in abbonamento:** pubblicazioni in qualsiasi formato a carattere periodico
- **Pacchetto editoriale:** s'intende una modalità di abbonamento a un gruppo di riviste del medesimo editore, aggregatore, distributore o simile, con costo complessivo unico ridotto rispetto alla somma dei costi delle singole riviste.
- **Negoziato di fornitura:** s'intende il contratto successivo a quello concluso dal Fornitore con l'Università di Pisa con il quale ogni singola Istituzione aggregata disciplina annualmente aspetti operativi e di dettaglio della fornitura tenuto conto delle proprie peculiari esigenze.
- **Ordine di fornitura:** si intende la lista dei titoli che annualmente le Unità Ordinanti inviano al Fornitore.
- **Unità Ordinanti (U.O.):** le singole biblioteche e/o le singole strutture accademiche autorizzate ad impegnare la spesa e quindi abilitate ad effettuare ordini di fornitura.
- **Strutture bibliotecarie:** sedi di attuazione del servizio che afferiscono alle singole Unità Ordinanti.
- **Decorrenze:** se non diversamente specificato, tutti i termini indicati nel presente Capitolato si intendono come giorni naturali e consecutivi da computarsi a decorrere dalla data di ricezione delle comunicazioni o richieste tramite fax, posta elettronica, PEC o piattaforma dedicata.

Nel calcolo dei termini indicati non saranno considerati i periodi compresi tra il 20 dicembre e il 15 gennaio dell'anno successivo e il mese di agosto. I termini che rientrano totalmente o in parte nei suddetti periodi decorreranno o completeranno la loro scadenza dal primo giorno lavorativo utile seguente i suddetti periodi.

Art. 3 - Oggetto della fornitura

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di pubblicazioni periodiche italiane ed estere in abbonamento, su qualsiasi formato, e dei servizi gestionali connessi per le Biblioteche e le Strutture delle Istituzioni di seguito elencate:

SCUOLA NORMALE SUPERIORE
SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA
UNIVERSITA' DI PISA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA

I Negozi di Fornitura, che saranno predisposti dalle singole Istituzioni successivamente alla stipula del contratto, indicheranno le Biblioteche e le Strutture accademiche che effettueranno ordini di fornitura.

L'elenco delle Unità Ordinanti potrà essere modificato durante il periodo di vigenza del contratto tramite addenda ai Negozi di Fornitura.

L'appalto è strutturato in un unico lotto.

Art. 4 - Durata dell'appalto

La fornitura avrà inizio il 01.01.2015 e avrà la durata di 5 anni. Per l'Università degli studi di Siena, che avvierà la fornitura a decorrere dal 1 gennaio 2016, la fornitura avrà la durata di 4 anni.

Successivamente all'aggiudicazione definitiva ogni singola Istituzione si riserva la potestà nei casi di urgenza e/o necessità di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di un Negozio di Fornitura anche in pendenza della sottoscrizione del Contratto, comunque nel rispetto dei termini di cui all'art. 11 D.Lgs. 163/2006.

Il Fornitore dovrà espletare ogni adempimento anche successivo alla scadenza del contratto garantendo che alle Unità Ordinanti pervengano e/o siano accessibili tutti i fascicoli relativi alle annate sottoscritte in corso di esecuzione del contratto, anche se editi anteriormente alla decorrenza o posteriormente alla scadenza del contratto, senza corresponsione di alcun prezzo aggiuntivo da parte delle Unità Ordinanti.

Art. 5 - Ammontare della Fornitura

L'ammontare complessivo è pari alla sommatoria dei singoli importi messi a disposizione dalle Istituzioni aderenti all'aggregazione.

A titolo meramente indicativo, vengono indicati gli importi annui stimati presunti e non garantiti, al netto di IVA ove prevista, valutati sulla base della spesa sostenuta da ciascuna Istituzione nell'ultimo esercizio, messi a disposizione per la presente procedura di gara.



Il valore annuo a base d'asta di ciascuna Istituzione partecipante, stimato presunto e non garantito, al netto di IVA ove prevista, è pari a:

1. € 450.000,00 per la Scuola Normale Superiore;
2. € 150.955,00 per la Scuola Superiore Sant'Anna;
3. € 1.130.000,00 per l'Università degli studi di Firenze;
4. € 738.920,20 per l'Università degli studi di Genova;
5. € 435.000,00 per l'Università di Pisa;
6. € 380.000,00 per l'Università degli studi di Siena.

Il valore complessivo a base d'asta, stimato presunto e non garantito, per l'intera durata del contratto, al netto di IVA ove prevista, è pertanto pari a: Euro 16.044.376,00.

L'ammontare definitivo dell'appalto verrà comunque determinato a misura dal computo delle prestazioni effettivamente richieste da ciascuna Istituzione.

L'importo contrattuale potrà subire variazioni in diminuzione o in aumento, in corso d'esecuzione delle prestazioni di servizi in appalto, in misura pari al 30% dell'importo indicato nel Negozio di fornitura di ciascuna Istituzione, senza alcuna modifica della percentuale di commissione/sconto offerta in sede di gara.

Il soggetto aggiudicatario non potrà avanzare alcuna pretesa di indennizzo nel caso in cui si verificasse una variazione della fornitura entro i limiti sopra esposti.

L'impresa non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite.

Art. 6 - Variazioni contrattuali

Per l'intera durata della fornitura non è prevista alcuna modifica delle condizioni economiche offerte in sede di gara (percentuale di commissione/sconto).

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri (ivi compresi gli oneri doganali, le commissioni bancarie o altra spesa dovuta inerente al trasferimento del pagamento del corrispettivo contrattuale), i rischi e le spese relative alle forniture e i servizi in oggetto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio, di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Nessun onere aggiuntivo, salvo ove espressamente previsto nel presente Capitolato, può essere richiesto dal Fornitore alle singole Istituzioni e/o all'Ente Capofila per imballaggio, spedizione, cambio o altro.

Art. 7 - Modalità di esecuzione della fornitura

Il Fornitore dovrà stipulare contratti di abbonamento con i singoli editori e distributori per conto delle Istituzioni e ad uso delle Unità Ordinanti, provvedendo altresì al pagamento delle quote di abbonamento secondo le modalità ed entro i termini pattuiti con gli editori, o da essi stabiliti, al fine di garantire la regolarità e la continuità della fornitura alle Unità Ordinanti.

I contratti di abbonamento dovranno comprendere anche i supplementi, i numeri speciali, i numeri monografici, gli omaggi, l'accesso a eventuali versioni o servizi online, ecc. relativi ad ogni testata e comunque ogni altro prodotto incluso nel canone di abbonamento ordinario.

Il Fornitore s'impegna ad attivare in tutti i casi ove possibile e/o previsto dagli editori, abbonamenti a titoli inseriti in particolari pacchetti editoriali cumulativi con sconto. Il Fornitore è tenuto a fornire alle Unità Ordinanti adeguata informazione circa le modalità di sottoscrizione dei suddetti pacchetti cumulativi.

Limitatamente ai periodici irregolari o in ritardo di pubblicazione (inclusi a titolo esemplificativo e non esclusivo i cosiddetti *standing order*), il Fornitore si impegna a sottoscrivere gli abbonamenti entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di effettiva pubblicazione e solo dopo aver ottenuto ulteriore conferma dell'ordine da parte delle U.O. in base ad un preventivo aggiornato sulla base del nuovo fascicolo pubblicato e preventivamente comunicato. Gli ordini, inoltrati agli editori da parte del Fornitore, che non avessero seguito l'iter di approvazione appena descritto da parte delle U.O. non saranno vincolanti per le U.O. medesime che, pertanto, non saranno tenute al pagamento di qualsivoglia eventuale relativa fatturazione.

Il Fornitore è altresì tenuto a fornire alle Unità Ordinanti adeguata e tempestiva informazione per iscritto secondo quanto indicato all'art. 8, punto 4, lett. d).

Il Fornitore si impegna a sottoscrivere gli abbonamenti ai periodici in tempo utile a garantire la fornitura di tutti i fascicoli, a partire dal primo dell'annata di riferimento.

Il Fornitore dovrà quindi attivare gli abbonamenti ai periodici cartacei entro il termine massimo del primo gennaio di ogni anno o entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento degli ordini da parte delle singole Unità Ordinanti.

Il Fornitore dovrà garantire l'accesso alle versioni elettroniche di periodici print + online e di periodici e-only entro il termine massimo del primo gennaio di ogni anno o entro 45 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento degli ordini da parte delle singole Unità Ordinanti.

L'attivazione o il rinnovo degli abbonamenti in formato cartaceo o elettronico dovrà comunque avvenire in modo da evitare ritardi o disguidi nella regolare fornitura dei periodici alle Unità Ordinanti.

La sottoscrizione o il rinnovo degli abbonamenti, su richiesta delle Unità Ordinanti, secondo le modalità specificate nei singoli Negozi di fornitura, dovrà essere debitamente documentata.

I periodici sottoscritti in formato cartaceo dovranno essere fatti pervenire alle singole sedi delle Unità Ordinanti, agli indirizzi che saranno specificati al Fornitore nel Negozio di Fornitura e che potranno variare nel corso dell'esecuzione del contratto.

Nel caso di abbonamenti a periodici cartacei di cui sia disponibile gratuitamente la versione online, il Fornitore dovrà provvedere alla loro attivazione, gestendo tutta la relativa corrispondenza anche in merito ad eventuali problematiche.

Per le riviste la cui versione elettronica sia disponibile a pagamento, il Fornitore si impegna a reperire e comunicare tutte le informazioni necessarie per l'attivazione e a procedere all'attivazione stessa solo su richiesta dell'U.O. interessata.

A titolo indicativo, le Istituzioni intendono accedere ai periodici elettronici direttamente dal sito dell'editore o da altro sito da esso disposto.

Qualora l'editore non disponga di un proprio sito ma preveda l'utilizzo di piattaforme (servizio di aggregazione per periodici elettronici) alternative per l'accesso al periodico stesso, il Fornitore dovrà darne comunicazione alle Istituzioni, che si riserveranno di scegliere da quale piattaforma avere accesso alla rivista. Le Istituzioni si riservano il diritto di non attivare l'abbonamento qualora la piattaforma non fosse ritenuta idonea.

L'accesso alla versione elettronica deve essere, di norma, per indirizzi IP delle singole Istituzioni aderenti. Sarà cura del Fornitore comunicare gli indirizzi IP delle Istituzioni agli editori per l'attivazione delle riviste online.

Il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente alle Unità Ordinanti le opportune istruzioni (codice cliente, codici di abbonamento, codici di attivazione, modalità di registrazione, codici e/o le istruzioni per ricavare le statistiche d'uso) e fornire assistenza nel gestire la procedura.

Inoltre il Fornitore dovrà fornire all'Istituzione all'inizio di ogni abbonamento e in occasione dei rinnovi annuali indicazione del sito in cui sia pubblicata la licenza d'uso con le condizioni poste dall'editore (license agreement), ove prevista.

Il Fornitore si impegna inoltre a farsi parte attiva nel garantire la continuità dell'accesso alle versioni elettroniche sul sito dell'editore/aggregatore per tutta la durata dell'abbonamento negli anni di vigenza contrattuale e anche ad annate pregresse laddove già sottoscritte dalle Unità Ordinanti.

Gli elenchi di periodici, compilati da ciascuna Istituzione sulla base degli abbonamenti correnti nell'anno 2014, verranno messi a disposizione tra gli atti di gara sul sito web dell'ente capofila. Tali elenchi sono puramente indicativi e non esaustivi dei periodici che l'offerente si impegna a fornire. Ciascuna Istituzione ha facoltà, a sua discrezione, di modificarne la natura e di variarne il numero.

Le forniture e le prestazioni di servizi di cui al presente Capitolato non sono affidate al Fornitore in via esclusiva e, pertanto, le singole Istituzioni, per quanto di propria competenza, si riservano comunque il diritto di sottoscrivere abbonamenti direttamente con gli editori o con soggetti terzi qualificati in rapporto al soddisfacimento di particolari bisogni ed esigenze che si verificassero nel corso dell'esecuzione del Contratto, e di acquistare arretrati da imprese specializzate o da biblioteche in dismissione.

Le Istituzioni si riservano di escludere dal rinnovo gli abbonamenti ricompresi nell'ambito di contratti consortili o nazionali, oppure per i quali l'editore imponga la sottoscrizione diretta o la fornitura attraverso un agente esclusivo.

Art. 8 - Servizi minimi e prestazioni minime

Sono parte integrante della fornitura e pertanto il Fornitore è obbligato a garantire i servizi sottoelencati, fermo restando la discrezionalità da parte delle singole Istituzioni di richiedere o meno in tutto o in parte i servizi in elenco al momento dell'avvio della fornitura e/o in corso d'opera tramite i rispettivi Negozi di Fornitura:

1) fornitura dei preventivi:

a) preventivi relativi al primo anno di fornitura:

Ai fini della corretta attivazione e gestione degli abbonamenti, le singole Istituzioni dopo il trentacinquesimo giorno (consecutivo e naturale) dalla data indicata nella lettera di affidamento, fatto salvo il caso di esecuzione d'urgenza in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, comunicheranno gli indirizzi delle Unità Ordinanti e delle Strutture bibliotecarie al Fornitore tramite i Negozi di fornitura e le liste dei titoli per i quali è richiesto il preventivo per l'anno 2015. Il Fornitore entro 30 giorni (consecutivi e naturali) da detta comunicazione dovrà inviare alle Unità Ordinanti le quotazioni dei prezzi di catalogo/listino 2015.

Nel preventivo dovrà essere esplicitato se il prezzo è fissato dall'editore o stimato. Nel caso di stima dovrà essere indicato il metodo di stima utilizzato per fornire il preventivo. Il Fornitore dovrà precisare il prezzo di catalogo/listino determinato dall'editore per l'Italia in euro o, se non determinato in euro, espresso in valuta originale del paese in cui il periodico è edito e convertito in euro al cambio del giorno di emissione del preventivo, applicando il cambio di riferimento euro- rilevazioni BCE pubblicato sul "Sole 24 Ore".

I preventivi di spesa dovranno essere prodotti in formato elettronico leggibile dai più comuni fogli di calcolo e dovranno obbligatoriamente presentare i seguenti dati relativi ad ogni testata:

- Titolo della rivista;
- ISSN;
- Editore;
- Frequenza di pubblicazione;
- Valuta editore;
- Prezzo di catalogo/listino in valuta;
- Prezzo di catalogo/listino convertito in Euro;
- Eventuale sconto o commissione servizio abbonamenti;
- IVA se dovuta;
- Prezzo finale in Euro (comprensivo di costo di abbonamento, sconto o commissione, IVA se dovuta);
- Eventuale disponibilità di abbonamenti combinati o a pacchetto, e, per ciascun pacchetto, prezzo di catalogo/listino convertito in Euro, eventuale sconto o commissione, IVA se dovuta, prezzo finale in Euro comprensivo di costo di abbonamento, sconto o commissione, IVA se dovuta).

Dovranno inoltre essere indicati eventuali dati relativi a periodici in ritardo di pubblicazione e titoli abbinati o variazioni di titolo (fusioni, scissioni e altro) o di editore.

Il Fornitore è tenuto ad informare le Unità Ordinanti circa i tempi minimi o massimi di reclamo accettati dagli editori.

Nel preventivo dovrà essere comunque indicata anche la disponibilità di tutti i formati previsti dall'editore, con l'indicazione dei relativi costi.

Nel caso di richiesta di preventivi di periodici elettronici o di periodici cartacei con online a pagamento, il Fornitore dovrà inoltre verificare la disponibilità della versione elettronica per sito istituzionale e, qualora il costo variasse in base a fasce di utenza, dovrà indicare la fascia secondo la quale è stato calcolato il prezzo. Nel caso non sia disponibile la versione online del periodico a livello di sito istituzionale dovranno essere indicate le condizioni alternative di disponibilità.

Per i periodici in ritardo di pubblicazione e per i quali non è disponibile il prezzo di catalogo/listino 2015, il preventivo dovrà indicare il prezzo di catalogo/listino relativo all'ultimo anno di pubblicazione, specificando a quale annata corrisponde il prezzo riportato in preventivo. Non saranno ritenuti validi preventivi con indicazioni di prezzo fittizie e senza specificazione dell'anno di pubblicazione di riferimento.

Le Unità Ordinanti si riservano la facoltà di non sottoscrivere l'abbonamento per l'anno 2015 per quei titoli la cui pubblicazione sia prevista oltre il 31.12.2015. Il Fornitore si impegna ad ordinare agli editori gli abbonamenti dei periodici entro e non oltre 15 giorni dalla data di esplicita conferma da parte delle Unità Ordinanti.

b) preventivi per gli anni successivi al primo:

I preventivi dovranno essere forniti obbligatoriamente e dovranno essere redatti secondo le stesse modalità di cui alla precedente lett. a). Il Fornitore dovrà far pervenire alle singole Unità Ordinanti le nuove quotazioni dei prezzi entro il 30 ottobre di ogni anno per la fornitura dei periodici dell'anno successivo. Il rinnovo degli abbonamenti resta condizionato all'esplicita conferma da parte delle Unità Ordinanti.

Le Unità Ordinanti si riservano la facoltà di non sottoscrivere l'abbonamento per quei titoli la cui pubblicazione sia prevista oltre il 31/12 dell'anno di riferimento della sottoscrizione;

c) preventivi per singoli titoli in corso d'anno

I preventivi dovranno essere redatti secondo le stesse modalità di cui alla precedente lett. a). Il Fornitore si obbliga a fornire preventivi di spesa entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.

2) fornitura di periodici cartacei

a) fornitura tempestiva e regolare:

di tutti i fascicoli e degli eventuali allegati, supplementi, numeri speciali, monografici ecc. inclusi nel canone di abbonamento ordinario, secondo una o entrambe le modalità di cui alle successive lett. b) e c) secondo quanto previsto nei singoli Negozi di fornitura da parte delle Unità Ordinanti.

b) servizio consolidato:

ricevimento e controllo di continuità dei fascicoli presso il Fornitore; reclamo automatico dei fascicoli non pervenuti e rendicontazione dello stato dei solleciti inoltrati; spedizione dei fascicoli con cadenza settimanale tramite corriere, senza addebito di spese e con un imballo tale da assicurare l'integrità della fornitura, all'indirizzo delle Strutture bibliotecarie e al piano espressamente indicato, unitamente ad una lista numerata e analitica di accompagnamento dei fascicoli consegnati.

Resta a carico del Fornitore il rispetto dei tempi di sollecito previsti dagli editori e qualunque azione utile a garantire l'espletamento di una fornitura alle Unità Ordinanti completa e regolare.

Qualora vengano forniti fascicoli non ordinati o i fascicoli vengano erroneamente consegnati presso una Struttura diversa da quella cui è destinata la fornitura, il materiale dovrà essere ritirato a cura e spese del Fornitore e sempre a sua cura e spese essere consegnato presso la sede indicata nell'ordine, entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione dell'errore riscontrato dalla Unità Ordinante.

Restano ferme la discrezionalità da parte delle singole Unità Ordinanti di richiedere o meno al momento dell'ordine il servizio consolidato, e la facoltà di attivarlo anche in misura parziale rispetto al totale dei titoli ordinati.

Tale modalità di fornitura potrà essere soggetta a variazione annuale e potrà essere attivata anche in misura parziale rispetto al totale dei titoli ordinati. Il servizio consolidato dovrà essere erogato alle condizioni economiche che verranno offerte in fase di gara per il servizio diretto, aumentate di una percentuale fissa di commissione del 2,5%.

c) servizio diretto:

invio dei fascicoli alle Strutture bibliotecarie da parte degli editori dei periodici indicati nei singoli Negozi di Fornitura, franco trasporto, imballo compreso.

Su richiesta delle Unità Ordinanti il Fornitore provvederà a indicare la possibilità di invio tramite posta aerea e i relativi costi. Le Unità Ordinanti comunicheranno al Fornitore la modalità scelta, prima che lo stesso sottoscriva l'abbonamento.

La sostituzione di fascicoli pervenuti inesatti e non corrispondenti all'ordine dovrà avvenire entro e non oltre 15 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di non conformità inoltrata dalla Unità Ordinante a carico e rischio del Fornitore e per il quale non sarà dovuto alcun compenso.

Qualora vengano forniti fascicoli non ordinati o i fascicoli vengano erroneamente consegnati presso una Struttura diversa da quella cui è destinata la fornitura, il materiale dovrà essere ritirato a cura e spese del Fornitore e sempre a sua cura e spese essere consegnato presso la sede indicata nell'ordine, entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione dell'errore riscontrato dalla Unità Ordinante.

Tale modalità di fornitura potrà essere soggetta a variazione annuale e potrà essere attivata anche in misura parziale rispetto al totale dei titoli ordinati. Il servizio diretto dovrà essere

erogato alle condizioni economiche che verranno offerte in fase di gara. Qualora tali condizioni prevedano l'applicazione di una commissione, la stessa non potrà superare la percentuale massima dell'1,5%.

d) servizio reclami periodici cartacei:

- servizio consolidato: fermo restando il rispetto dei tempi di reclamo previsti dall'editore, il Fornitore è tenuto a effettuare direttamente presso l'editore il reclamo dei fascicoli pubblicati non consegnati entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione prevista sulla piattaforma amministrativo-gestionale del Fornitore e a inoltrare all'editore anche i solleciti eventualmente pervenuti dalle Unità Ordinanti entro e non oltre 7 giorni (consecutivi e naturali) dal ricevimento del sollecito da parte delle Unità Ordinanti. Si impegna inoltre a darne riscontro periodico attraverso specifico report come previsto al successivo punto 7, lett. a). A richiesta delle Unità Ordinanti i solleciti effettuati dovranno essere documentati.
- servizio diretto: il Fornitore è tenuto a reclamare all'editore i fascicoli pubblicati non pervenuti entro e non oltre 7 giorni (consecutivi e naturali) dal ricevimento del sollecito da parte delle Unità Ordinanti salvo obbligo a farlo in tempi inferiori al fine di non oltrepassare i termini utili stabiliti dall'editore, e si impegna a fornire riscontro scritto, su richiesta delle Unità Ordinanti, dell'esito dei reclami.

e) servizio di sostituzione gratuita:

il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione gratuita presso l'editore di fascicoli pervenuti alle Unità Ordinanti con difetti di stampa o danneggiati nel trasporto. Ai suddetti adempimenti il Fornitore dovrà provvedere entro il termine massimo di 4 settimane per i fascicoli di provenienza intracomunitaria e di 8 settimane per i fascicoli di provenienza extracomunitaria, decorrenti dalla segnalazione delle Unità Ordinanti.

f) servizio integrazione merce non pervenuta:

- servizio Consolidato: il Fornitore dovrà verificare il corretto svolgimento della fornitura degli abbonamenti ai periodici e garantire la fornitura gratuita preferenzialmente in originale o secondariamente in copia (solo se l'originale non è più disponibile) di quei fascicoli, pubblicati e normalmente distribuiti che non sono giunti a destinazione.
- servizio Diretto: Il Fornitore dovrà garantire la fornitura gratuita preferenzialmente in originale o secondariamente in copia (solo se l'originale non è più disponibile) di quei fascicoli reclamati pubblicati e normalmente distribuiti che non siano giunti a destinazione anche nel caso non fossero stati rispettati da parte delle Unità Ordinanti i tempi di sollecito fissati dagli editori, qualora questi non siano stati debitamente comunicati da parte del Fornitore, come previsto al presente art. 8, punto 1, lett. a).

Nei casi di qualsivoglia inadempienza imputabile agli editori, distributori o simili e stante l'impossibilità di effettuare una fornitura completa e regolare, il Fornitore è obbligato alla restituzione delle somme fatturate alle Unità Ordinanti in misura proporzionale a quanto effettivamente fornito, tramite emissione di nota di credito e riaccredito diretto in conto corrente o storno su fattura successiva da effettuare entro 90 giorni dall'accertamento e/o

dalla richiesta scritta da parte delle Unità Ordinanti medesime. Sarà onere del Fornitore far valere i propri interessi presso i soggetti terzi.

Al termine della fornitura, convenuta l'impossibilità di effettuare una fornitura completa e regolare, il Fornitore è comunque obbligato a emettere entro e non oltre i 12 mesi successivi al termine del contratto nota di credito complessiva e rimborso diretto in conto corrente alle Unità Ordinanti per tutti i fascicoli non consegnati alle Unità Ordinanti medesime e, con specifico riferimento a quelli richiesti in servizio diretto, regolarmente sollecitati dalle Unità Ordinanti medesime ma non pervenuti, secondo le risultanze della reportistica di cui al punto 7.

3) fornitura di periodici elettronici

a) I titoli richiesti dalle U.O. in formato e-only potranno essere soggetti a variazione annuale.

Il servizio di sottoscrizione dei titoli in formato e-only sarà erogato alle stesse condizioni economiche che verranno offerte in fase di gara per il servizio diretto, qualora queste siano pari a zero o prevedano uno sconto, ma non saranno soggetti all'applicazione di alcuna commissione aggiuntiva, qualora queste la prevedano.

b) attivazione tempestiva dell'accesso ai titoli sottoscritti in versione e-only e alle versioni online dei titoli print + online secondo le modalità descritte nel precedente art. 7.

c) servizio reclami periodici elettronici:

- versione online di abbonamento print + online: il Fornitore è tenuto a inviare all'editore entro e non oltre 2 giorni (consecutivi e naturali) dal ricevimento del sollecito da parte delle Unità Ordinanti, i reclami riguardo la prima attivazione e/o l'accesso alla versione online inclusa nell'abbonamento print.
- abbonamenti e-only: decorsi i termini previsti per l'attivazione descritti al precedente art. 7, in caso di mancato accesso ai periodici elettronici attivati, il Fornitore dovrà provvedere ad inoltrare all'editore specifico reclamo, entro e non oltre 2 giorni lavorativi dalla data di ricezione del sollecito dell'Istituzione. Riguardo l'esito del reclamo dovrà essere fornito riscontro scritto.

d) servizio integrazione fornitura non erogata:

il Fornitore dovrà garantire la continuità dell'accesso per tutta la durata della fornitura alle pubblicazioni in abbonamento in versione online, verificata l'impossibilità di effettuare una fornitura completa e regolare, nel caso di interruzioni e/o sospensioni del servizio superiori a 15 giorni (naturali e consecutivi), il Fornitore è obbligato alla restituzione delle somme fatturate alle Unità Ordinanti in misura proporzionale a quanto effettivamente fornito, tramite emissione di Nota di Credito e riaccredito diretto in conto corrente o storno su fattura successiva da effettuare entro 90 giorni dall'accertamento e/o dalla richiesta scritta da parte delle Unità Ordinanti medesime.

Sarà onere del Fornitore far valere i propri interessi presso i soggetti terzi.

4) customer care

a) ricezione di ordini e solleciti:

il servizio di ricezione ordini e solleciti deve essere effettuato in formato elettronico;

b) servizio di assistenza al cliente:

il Fornitore è tenuto a fornire, entro e non oltre 7 (sette) giorni (consecutivi e naturali) dal ricevimento, conferma di ricezione e risposta scritta a tutte le comunicazioni diverse dal semplice sollecito e in particolare a quelle che segnalano disguidi e anomalie dei servizi o della fornitura, nonché fornire conferma di avvenuta ricezione per quanto riguarda i rinnovi e gli ordini per l'attivazione di nuovi titoli.

c) comunicazioni con le Unità Ordinanti:

il Fornitore è tenuto a comunicare con le U.O. a mezzo di posta elettronica, fax e telefono, tramite un Responsabile della fornitura nominato dal Fornitore, in grado di parlare e scrivere correttamente in lingua italiana, a conoscenza delle norme che condizionano il rapporto fra le parti, e munito dei necessari poteri per l'esecuzione della fornitura e dei servizi collegati. Il Responsabile nominato dal Fornitore deve garantire la reperibilità almeno dalle ore 9.00 alle ore 17.00 nei giorni lavorativi; il Fornitore deve altresì nominare un sostituto del Responsabile per le ipotesi di impedimento o assenza. E' opportuno inoltre che il Fornitore individui almeno un referente operativo per ciascuna Istituzione, in modo da gestire al meglio le specificità delle singole forniture.

d) servizio informazioni:

Il Fornitore dovrà provvedere all'invio tempestivo di informazioni relative a:

- pubblicazione di supplementi, numeri speciali o monografici non compresi nel canone di abbonamento ordinario; le Unità Ordinanti decideranno se emettere i relativi ordini di acquisto.
- cambi titolo, periodicità ed editore, ritardi o sospensione nella pubblicazione, fusioni, scissioni o cessazioni;
- eventuali mutamenti delle condizioni di accesso alle versioni elettroniche attivate su richiesta dell'Istituzione;
- comunicazioni sull'esistenza delle versioni elettroniche gratuite dei periodici in abbonamento;
- modelli economici e contrattuali di accesso alla versione online dei periodici in abbonamento e loro eventuale variazione nel tempo;

e) formazione:

realizzazione di un evento informativo in presenza per ciascuna Istituzione sull'uso della infrastruttura di cui al punto 5) da realizzare nella fase iniziale della fornitura.

5) infrastruttura e servizi tecnologici

- a) accesso a una medesima piattaforma da parte di tutte le Istituzioni partecipanti. Tale piattaforma dovrà contenere i dati bibliografici e amministrativi per ogni Unità Ordinante e complessivamente a livello di Istituzione, per permettere ai responsabili tecnici di verificare l'andamento della fornitura con la possibilità di password gerarchiche e/o differenziate come meglio specificato nei singoli Negozi di fornitura.

Il Fornitore dovrà disporre di un sito web costantemente aggiornato contenente informazioni bibliografiche ed editoriali attraverso cui poter:

- effettuare l'interrogazione, la visualizzazione e l'esportazione dei dati bibliografici e gestionali relativi ai titoli il cui abbonamento sia in corso, oppure sia stato chiuso dalle U.O. nel periodo di vigenza del contratto e ai titoli la cui pubblicazione sia cessata nel periodo di vigenza del contratto (ordini e stato degli abbonamenti)
- inoltrare direttamente i solleciti
- verificare lo stato delle spedizioni dei fascicoli e della fatturazione e l'attivazione degli abbonamenti in versione online.

La piattaforma bibliografica dovrà consentire a ciascuna Unità Ordinante una serie di funzionalità:

- ricerca dei dati bibliografici secondo diversi canali (almeno: titolo, ISSN, editore, periodicità);
- visualizzazione e scarico dei dati bibliografici in formato leggibile dai più comuni fogli di calcolo;
- link diretto al sito editoriale della rivista;
- servizio di assistenza / help desk.

La piattaforma amministrativa dovrà prevedere un'area riservata in cui ciascuna Unità Ordinante e ciascuna Istituzione, previa autenticazione, possa ricercare, visualizzare, estrarre i dati relativi ai propri abbonamenti: preventivi, ordini e loro stato di avanzamento, solleciti e reclami, codice cliente, stato di fatturazione e pagamenti, consegne e attivazioni, reportistica e informazioni sulle condizioni di disponibilità dell'abbonamento nei diversi formati.

In particolare dovranno essere garantite a ciascuna Unità Ordinante le seguenti funzionalità:

- ricerca, visualizzazione ed estrazione, in formato leggibile dai più comuni fogli di calcolo dei dati relativi agli abbonamenti sottoscritti, filtrabili almeno per tipologia di abbonamento, stato dell'ordine, stato dell'attivazione;
- ricerca, visualizzazione ed estrazione, in formato leggibile dai più comuni fogli di calcolo, dei dati relativi alla situazione contabile;
- esportazione di copia dei documenti contabili (almeno fatture e note di credito);
- gestione dei preventivi: richiesta, accesso e conferma dei preventivi redatti secondo quanto previsto nel presente articolo, punto 1, lett. a), b), c);
- accesso a informazioni riguardanti i diversi formati di abbonamento previsti per ciascun titolo e loro condizioni di disponibilità;
- gestione dei solleciti/reclami online: inserimento, ricerca, visualizzazione ed estrazione in formato leggibile dai più comuni fogli di calcolo dei dati relativi ai solleciti/reclami. Devono essere recuperabili, per ciascun titolo almeno il numero di solleciti/reclami, la data e l'esito di ciascun sollecito/reclamo inserito;
- accesso alle informazioni di cui al presente articolo, punto 4, lett. d);

- accesso alla reportistica di cui al successivo punto 7;
- Specificatamente per gli abbonamenti e-only e print + online:
disponibilità di un elenco, estraibile e leggibile dai più comuni fogli di calcolo, contenente tutti gli abbonamenti e-only e print + online sottoscritti, le informazioni sullo status dell'attivazione e un link ai relativi contenuti online.

b) EDI:

Interazione, su richiesta, tra il sistema gestionale dell'aggiudicatario e i sistemi di automazione delle biblioteche delle Unità Ordinanti tramite sistemi EDI, conformi al protocollo EDI (UN/EDIFACT (D96.A) EANCOM, secondo il profilo EDItEUR), almeno per i messaggi ORDERS e INVOICE.

c) gestione degli ordini online

con modalità che verranno meglio specificate da ciascuna Istituzione in sede di Negozio di Fornitura in relazione alle proprie necessità ed alla propria struttura organizzativa, il Fornitore dovrà garantire la possibilità di una gestione centralizzata a più livelli di molteplici Strutture bibliotecarie.

6) procedure IVA, Intrastat, sdoganamento, servizi bancari

Qualora ricorrano le condizioni di legge, senza alcun addebito a carico delle Unità Ordinanti, il Fornitore si impegna a:

- assumere a suo completo carico l'onere IVA sui prodotti cartacei qualora non sia assolta dall'editore
- assolvere tutti gli adempimenti Intrastat per i periodici editi nei paesi appartenenti all'Unione Europea
- assolvere, in nome proprio, ad ogni adempimento relativo allo sdoganamento dei periodici cartacei extra UE e inviare copia della documentazione dell'avvenuto sdoganamento all'indirizzo fornito da ciascuna U.O. In caso di servizio consolidato, avvisare dell'avvenuta spedizione.

In caso contrario, il Fornitore si impegna a:

- garantire nei tempi previsti per il tempestivo adempimento degli obblighi fiscali la fornitura dei dati aggregati richiesti dalla modulistica Intrastat, necessari per la compilazione da parte delle U.O. di tali dichiarazioni;
- assolvere in nome e per conto delle U.O. ad ogni adempimento relativo allo sdoganamento dei periodici cartacei extra UE e inviare alle U.O. medesime l'originale della relativa documentazione di avvenuto sdoganamento in tempi utili all'espletamento

degli adempimenti amministrativi da parte delle U.O. medesime e comunque entro e non oltre la fine di ogni anno solare di fornitura;

- si segnala che ai sensi dell'art. 3 punto 7 del DL n. 90 del 1990 conv. in legge n. 165 del 1990: "non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le cessioni di pubblicazione estere effettuate nei confronti delle biblioteche universitarie, nonché le importazioni dei detti beni effettuate dagli stessi organismi."

7) reportistica

il Fornitore dovrà produrre, per ciascuna Unità Ordinante, gli elenchi completi dei periodici sottoscritti, scaricabili in formato elettronico leggibile dai più comuni fogli di calcolo, citando per ogni testata: il titolo, l'ISSN, l'editore, il volume/anno, il formato, la periodicità e il numero di fascicoli, la nazione di edizione, il prezzo di catalogo/listino in valuta per l'Italia, definitivo o presunto, dell'abbonamento ordinario, il corrispettivo in euro, l'importo derivante dall'applicazione della commissione o dello sconto, la data in cui è stato effettuato l'ordine all'editore.

La reportistica dovrà anche essere fornita su file o in formato cartaceo, su richiesta.

Il Fornitore dovrà inoltre produrre:

a) reportistica relativa alla fornitura di periodici cartacei, su richiesta;

1) report fascicoli attesi non forniti

- per i periodici in servizio consolidato:
il report dovrà contenere l'elenco di tutti i fascicoli attesi e non forniti entro il mese precedente quello di rilascio del report stesso;
- per i periodici in servizio diretto:
il report dovrà contenere l'elenco di tutti i fascicoli reclamati e non forniti.

I report dovranno riportare per ciascun fascicolo i seguenti dati:

- indicazione della tipologia di servizio richiesto (consolidato oppure diretto)
- codice identificativo della sottoscrizione
- volume, fascicolo e anno della rivista
- codice cliente
- numero d'ordine attribuito dall'Unità Ordinante
- ISSN
- titolo
- data presunta di pubblicazione
- numero reclami effettuati (servizio consolidato) oppure inoltrati all'editore (servizio diretto)
- numero solleciti ricevuti da parte della Struttura bibliotecaria
- data ultimo reclamo inviato all'editore
- risposta dell'editore

2) report sullo stato della fornitura:

Il report verrà rilasciato su richiesta, e dovrà contenere l'elenco di tutti i titoli sottoscritti e riportare per ciascun titolo i seguenti dati:

- codice identificativo della sottoscrizione
- volume, fascicolo e anno della rivista
- codice cliente
- numero d'ordine attribuito dall'Unità Ordinante
- ISSN

- titolo
- periodicità (numero di uscite attese nell'anno)
- status pubblicazione: es. regolare, in ritardo, cessata, sospesa
- stato fornitura titolo (completo / non completo - solo per il servizio consolidato)
- data invio ordine da parte dell'Unità Ordinante
- data ricezione ordine da parte del Fornitore
- data di invio ordine al distributore/editore
- stato attivazione accesso online (richiesta attivazione/attivato/non attivabile da parte del Fornitore/reclamato)
- data stato attivazione

Inoltre per i titoli già fatturati o per cui fossero emesse note di credito:

- numero fattura
- data fattura
- importo corrispondente in fattura
- numero nota di credito
- data nota di credito
- importo corrispondente in nota di credito

b) reportistica relativa alla fornitura di periodici elettronici, su richiesta;

1) report sullo stato della fornitura:

Il report dovrà contenere l'elenco di tutti i titoli sottoscritti e riportare per ciascun titolo i seguenti dati:

- codice identificativo della sottoscrizione
- volume, fascicolo e anno della rivista
- codice cliente
- numero d'ordine attribuito dall'Unità Ordinante
- ISSN
- titolo
- periodicità (numero di uscite attese nell'anno)
- data invio ordine da parte dell'Unità Ordinante
- data ricezione ordine da parte del Fornitore
- data di invio ordine al distributore/editore
- stato attivazione abbonamento (attivazione richiesta/attivazione confermata/non attivabile da parte del Fornitore/reclamato all'editore)
- data stato attivazione
- numero solleciti ricevuti per mancato accesso
- data primo sollecito
- data ultimo sollecito

- data reclamo all'editore/aggregatore per interruzione dell'accesso (a seguito di sollecito della Unità Ordinante)
- eventuale risposta dell'editore
- data ripristino dell'accesso

Inoltre per i titoli già fatturati o per cui fossero emesse note di credito:

- numero fattura
- data fattura
- importo corrispondente in fattura
- numero nota di credito
- data nota di credito
- importo corrispondente in nota di credito

Art. 9 - Corrispettivi contrattuali

I corrispettivi contrattuali sono determinati:

- per i periodici in formato cartaceo con eventuale disponibilità dell'accesso elettronico senza costi aggiuntivi: dal prezzo di catalogo/listino valido per l'Italia alle condizioni indicate all'art. 8 del presente Capitolato punto 2, lett. b) e c);
- per i periodici in formato elettronico: dal prezzo di catalogo/listino previsto per l'accesso secondo le modalità specificate dalle Unità Ordinanti caso per caso, alle condizioni indicate all'art. 8 del presente Capitolato punto 3, lett. a);
- per i titoli proposti dagli editori all'interno delle cosiddette offerte "a pacchetto" il Fornitore è tenuto ad applicare il prezzo più vantaggioso previsto dalla combinazione degli abbonamenti richiesti dalle Unità Ordinanti secondo le modalità ricordate al precedente art. 7. Anche per questi titoli la percentuale di commissione/sconto offerta dall'aggiudicatario resterà invariata e sarà applicata all'eventuale prezzo di pacchetto.

Qualora i prezzi non risultino espressi in Euro si procederà alla conversione in Euro del prezzo stabilito dall'editore nella valuta originale del Paese in cui il periodico è edito o nella valuta stabilita dall'editore per il mercato Europeo, applicando il tasso di cambio di riferimento Euro - Rilevazione BCE pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 ore" del giorno di emissione della fattura all'Istituzione.

I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione delle forniture e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali. Sono

altresì compresi nel corrispettivo contrattuale tutti gli oneri e gli obblighi derivanti all'impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti.

Non si accetteranno integrazioni di prezzo o "adjustment rates" maggiorative pervenute negli anni successivi a quello dell'abbonamento a cui si fa riferimento.

I corrispettivi contrattuali sono determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, e non potendo vantare lo stesso diritto ad altri compensi.

Resta inteso che i predetti corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore.

Art. 10 - Fatturazione

Tutte le fatture dovranno essere redatte e intestate secondo le specifiche indicazioni fornite dalle singole Istituzioni nei rispettivi Negozi di fornitura ed essere conformi tempo per tempo alla normativa vigente.

La fatturazione dovrà essere effettuata in Euro e, salvo diversa o più dettagliata disposizione nei Negozi di Fornitura delle Istituzioni partecipanti, cumulativa per più titoli.

Il Fornitore è tenuto inoltre a procedere con fatturazione distinta nel caso di abbonamenti e servizi relativi a periodici in formato cartaceo e di abbonamenti e servizi relativi a periodici in formato elettronico.

In linea di massima le fatture dovranno riportare, oltre ai dati obbligatori secondo la legge e la normativa tempo per tempo vigenti, il CIG derivato per ciascun Negozio di fornitura e i riferimenti interni forniti dall'Unità Ordinante e specificare per ogni singolo titolo:

- titolo della rivista, ISSN, editore, numero del/i volume/i / anno di copertura e numero del/i fascicolo/i;
- titoli di eventuali sezioni e/o supplementi compresi nell'abbonamento;
- tipo di abbonamento: print, print + free online, print + online a pagamento, online; CD-ROM; DVD; DVD + online;
- numero d'ordine emesso dall'Unità Ordinante;
- prezzo stabilito dall'editore per l'Italia in Euro o, se non stabilito in Euro, espresso in valuta originale del paese in cui il periodico è edito o nella valuta stabilita dall'editore per il mercato Europeo espresso nella valuta originale del paese in cui il periodico è edito, corrispondente al prezzo di catalogo/listino previsto per Italia;
- tasso di cambio applicato per la conversione in Euro (cambio di riferimento Euro-rilevazione BCE pubblicato sul "Sole 24 Ore" del giorno di emissione della fattura);
- prezzo di catalogo/listino previsto in Italia espresso in Euro (l'importo ottenuto verrà arrotondato per eccesso o per difetto al centesimo di euro più vicino – due decimali) derivante dall'applicazione della commissione o dello sconto;
- IVA (solo se dovuta);
- percentuale di commissione /sconto applicato;
- importo della commissione/sconto;
- importo totale per titolo in euro derivante dall'applicazione della commissione o dello sconto;
- importo totale fattura da liquidare derivante dall'applicazione della commissione o dello sconto.

Al momento dell'entrata in vigore della fattura elettronica, le specificazioni indicate saranno riportate in fattura ove compatibili con il tracciato della stessa.

La sostituzione di fatture non conformi al materiale consegnato e/o ordinato dovrà avvenire entro e non oltre i 7 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione dell'errore riscontrato dalla Unità Ordinante o dalla Struttura bibliotecaria.

Il Fornitore, ai fini del pagamento, dovrà emettere fatture solo dopo l'avvenuta sottoscrizione e pagamento degli abbonamenti stessi presso gli editori e comunque non prima del 28 febbraio di ogni anno, fatta eccezione nel caso di abbonamenti con decorso a cavallo di due anni solari.

In particolare il Fornitore:

- dovrà procedere alla fatturazione nei confronti delle Unità Ordinanti solo per quei titoli di cui l'editore prevede l'effettiva e regolare pubblicazione nel corso dell'anno di riferimento;
- per i titoli irregolari o in ritardo di pubblicazione, pur mantenendo attivo l'ordine ricevuto, dovrà procedere alla fatturazione solo successivamente all'effettiva pubblicazione o all'accertamento della medesima presso l'editore.
- si obbliga inoltre a presentare dietro richiesta dell'Istituzione, l'attestazione dell'effettiva corresponsione dei pagamenti dovuti all'editore secondo le specifiche e ai chiarimenti ritenuti utili.

Art. 11 - Pagamento dei corrispettivi

Il pagamento delle fatture, ai sensi dell'art.307 del D.p.R 207/2010, sarà disposto dalle Istituzioni aderenti a favore del Fornitore tramite il proprio Istituto Cassiere a mezzo mandato di pagamento esigibile entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previo accertamento della regolarità della prestazione da parte del Responsabile tecnico del procedimento o del responsabile della Struttura bibliotecaria, così come specificato nel Negozio di fornitura per ciascuna Unità Ordinante.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Istituzioni aderenti, alle Unità Ordinanti e all'Ente Capofila, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito delle proprie spettanze; in difetto di tale comunicazione il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati, che si intendono pertanto quietanzati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere immotivatamente la fornitura del materiale bibliografico e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto e nei singoli Negozi di Fornitura.

In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi contrattuali dipendente da causa non imputabile alle Istituzioni aderenti, non sono dovuti né gli interessi moratori, né il risarcimento per l'eventuale maggior danno patito dall'editore.

Resta inteso che in merito all'applicazione degli interessi di mora, la decorrenza dei termini per il pagamento delle fatture viene sospesa nel caso vengano riscontrati da parte delle Unità Ordinanti omissioni, incongruenze, errori formali o sostanziali inerenti le fatture medesime, o gravi irregolarità della fornitura oggetto delle stesse. Tali irregolarità verranno comunicate per iscritto (di norma tramite fax o PEC) da parte delle Unità Ordinanti al Fornitore, il quale è tenuto a fornire riscontro secondo le modalità previste dal successivo art. 13.

Al termine delle necessarie verifiche, qualora le suddette irregolarità fossero tali da non consentire l'espletamento delle normali procedure amministrative da parte delle Unità Ordinanti, il Fornitore

è tenuto all'annullamento delle fatture contestate e alla riemissione delle stesse alla data corrente; in alternativa e dietro accordo con le Unità Ordinanti all'emissione di eventuali note di credito.

Art. 12 - Organi di gestione del contratto

Ai fini della corretta gestione del contratto sono preposti i seguenti soggetti:

1. Comitato di Gestione;
2. Responsabile unico del procedimento;
3. Direttore dell'esecuzione del contratto;
4. Responsabili tecnici del procedimento (Responsabili tecnici dell'esecuzione del singolo Negozio di fornitura) costituiti nella persona del Rappresentante dell'Istituzione in seno al Comitato di Gestione o da un suo incaricato.

Al Comitato di Gestione spetta il compito di:

- a) assicurare il coordinamento e la supervisione dei rapporti tra le Istituzioni e il Fornitore tramite il Responsabile unico del procedimento, il Direttore dell'esecuzione del contratto e/o i Responsabili tecnici del procedimento delle singole Istituzioni;
- b) richiedere all'organo competente dell'Ente capofila la risoluzione del contratto in caso di gravi inadempimenti da parte del Fornitore.

Al Responsabile unico del procedimento, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione del contratto, spetta il compito di:

- a) proporre all'organo competente dell'Ente capofila l'applicazione delle penali;
- b) applicare le diffide formali nei casi in cui persistano condizioni di inadempimento che riguardino due o più Negozi di fornitura o l'intera fornitura;
- c) assistere le singole Istituzioni nel caso di controversie da risolversi in via bonaria.

Al Direttore dell'esecuzione del contratto spetta il compito di:

- a) assicurare il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
- b) assicurare la regolare esecuzione del contratto;
- c) tenere i rapporti con il Fornitore su richiesta del Comitato di gestione;
- d) formulare proposte al Comitato di Gestione;
- e) coordinare le modalità di avvio e di gestione della reportistica di cui all'art. 8, punto 7, con i Responsabili tecnici del procedimento delle singole Istituzioni.

Ai Responsabili tecnici del procedimento delle singole Istituzioni spetta il compito di:

- a) gestire i rapporti con il Fornitore a livello di singolo Negozio di fornitura;
- b) contestare al Fornitore gravi inadempimenti che possano pregiudicare la continuazione del singolo Negozio di fornitura;
- c) gestire la reportistica;
- d) vigilare sull'andamento della fornitura effettuando controlli sulle prestazioni contrattuali;

- e) dichiarare conclusa la fornitura e contestualmente determinare quanto dovuto dal Fornitore a titolo di integrazione per la merce non consegnata o la fornitura non erogata, in applicazione di quanto previsto all'art. 8, punto 2 lett. f) e punto 3, lett. c);
- f) proporre la risoluzione del Negozio di fornitura al Responsabile unico del procedimento ai fini della risoluzione dello stesso da parte dell'organo competente dell'Ente capofila.

Art. 13 – Penalità

Le penalità previste sono le seguenti:

- 1) Abbonamenti PRINT: per la mancata sottoscrizione degli abbonamenti a periodici presso gli editori nei termini previsti dal presente Capitolato si applicherà una penale di 0,05% (zero, zero cinque per cento) del valore dell'abbonamento per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo relativo ad ogni titolo.
- 2) Abbonamenti ONLINE: per la mancata attivazione degli abbonamenti presso gli editori nei termini previsti dal presente Capitolato si applicherà una penale di 0,05% (zero, zero cinque per cento) del valore dell'abbonamento per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo relativo all'attivazione dell'accesso ad ogni titolo.
- 3) Per il mancato rispetto di qualunque adempimento previsto dal presente Capitolato (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nel caso di: ripetute fatturazioni errate, fascicoli erroneamente recapitati ad altre strutture, ripetute inadempienze relative al sollecito delle attivazioni online, annate non pervenute e non fatturate, indisponibilità o inadeguatezza della piattaforma bibliografica e amministrativa) potrà essere applicata una penale commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata da un minimo di euro 100,00 (cento) ad un massimo di euro 5.000,00 (cinquemila).

Le segnalazioni di inadempimento sono di competenza dei singoli Responsabili tecnici del procedimento e possono essere inviate al Fornitore per email, per fax o mediante la piattaforma dedicata.

Le segnalazioni possono essere altresì inviate al Fornitore dalle Unità Ordinanti, dalle Strutture bibliotecarie o dalle Istituzioni mettendo in copia i rispettivi Responsabili tecnici del procedimento.

Il Fornitore è tenuto a fornire riscontro per email, per fax o mediante la piattaforma dedicata entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione.

Il singolo Responsabile tecnico del procedimento, che nello stesso anno invii ripetutamente la segnalazione per la stessa inadempienza, comunica il ripetersi dell'inadempienza al RUP o al Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il RUP, previo contraddittorio con il Fornitore con termine di cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione via PEC per eventuali difese scritte da parte di quest'ultimo, potrà proporre all'organo competente dell'Ente capofila di applicare una penale nelle misure indicate ai punti 1,2,3 del presente articolo.

Le penali non si applicano se le inadempienze sono dovute a cause non imputabili al Fornitore, purché lo stesso abbia denunciato tempestivamente e per iscritto alle U.O. le cause di forza maggiore ostative alla corretta esecuzione della fornitura. Il Fornitore è comunque tenuto alla restituzione delle somme fatturate e pagate dalle U.O. Sarà onere del Fornitore far valere i propri interessi presso i soggetti terzi.

Qualora l'ammontare delle penali applicate per la singola Istituzione superi il 10% (dieci per cento) dell'importo della fornitura annuale, la singola Istituzione potrà risolvere il proprio rapporto Negoziale senza che ciò pregiudichi la continuazione del contratto e degli altri Negozi di fornitura predisposti dalle altre Istituzioni.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate superi il 10% (dieci per cento) dell'importo annuale delle forniture erogate per tutte le Istituzioni è facoltà del Responsabile unico del procedimento proporre la risoluzione del contratto, l'incameramento della cauzione e l'esecuzione in danno di cui all'art. 341 della Legge n. 2248 all. F del 1865.

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti delle Istituzioni indipendentemente da qualsiasi contestazione, ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore, ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva di cui al successivo art. 14.

Eventuali sanzioni applicate a seguito di errori o omissioni nella presentazione e compilazione della dichiarazione Intrastat, nel caso in cui la prestazione sia svolta dal Fornitore, sono a intero carico del Fornitore aggiudicatario.

Resta inteso che l'applicazione delle penali di cui al presente articolo non preclude il diritto delle Istituzioni a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni derivanti dalle inadempienze del Fornitore.

Art. 14 – Cauzione

Il Fornitore, alla stipula del Contratto, presterà all'Ente Capofila una cauzione definitiva a favore dell'Ente Capofila e delle altre Istituzioni aggregate mediante la stipula di una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del Dlgs n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del Dlgs n. 58/1998 a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte, per il valore e secondo le modalità stabilite dall'art.113 del D.Lgs.163/2006. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta scritta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, e rilasciata in favore delle Istituzioni e dell'Ente Capofila, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente Capitolato e dall'esecuzione dei singoli Negozi di fornitura effettuati dalle Istituzioni contraenti.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le singole Istituzioni contraenti e/o l'Ente Capofila, fermo restando quanto previsto nel precedente art.12, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

La garanzia opera, rispettivamente, nei confronti dell'Ente capofila a far data dalla sottoscrizione del Contratto e, per quanto concerne tutti gli obblighi del Fornitore nei confronti delle singole Istituzioni di cui ai Negozi di fornitura, a far data dalla ricezione dei medesimi e nei limiti degli importi negli stessi previsti.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata, secondo le modalità dell'art. 113, punto 2 del D.lgs 163/2006, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito.

La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, nonché per tutta la durata dei singoli Negozi di Fornitura e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti; pertanto, essa sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Istituzioni e/o dell'Ente Capofila verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. Si precisa pertanto che la predetta cauzione dovrà avere validità per un periodo di anni 6.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Ente Capofila.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Ente Capofila ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto e, del pari, le singole Istituzioni hanno facoltà di dichiarare risolti i rispettivi Negozi di Fornitura.

Art. 15 – Subappalto

E' ammesso il subappalto, comunque secondo le modalità dell'art. 118 del D.lgs 163/2006.

Anche in caso di subappalto della fornitura resta ferma la responsabilità del Fornitore nei confronti delle singole Istituzioni per il complesso degli obblighi previsti dal presente Capitolato. Ai sensi dell'Art.118 c.3 del D.Lgs.163/06 si indica che i pagamenti verranno effettuati in capo al Fornitore affidatario. E' fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto ed i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità della cessione stessa.

In tal caso, L'Ente Capofila, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto e i singoli Negozi di fornitura.

Art. 17 – Risoluzione

Nel caso di frode, cessione del contratto, subappalto non autorizzato e per ragioni oggettivamente imputabili al Fornitore e salvo cause di forza maggiore, il Contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art.1456 C.C., fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

Nel caso in cui la fornitura non sia resa secondo quanto pattuito, il RUP o il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederanno a contestare al Fornitore, a mezzo PEC, le inadempienze riscontrate, con contestuale invito a provvedere secondo le indicazioni fornite.

Qualora il Fornitore non provveda, nei termini previsti, a sanare le inadempienze contestate, è fatta salva la facoltà per le singole Istituzioni, ai sensi dell'art. 1454 C.C., di proporre all'Ente capofila la risoluzione del singolo Negozio di fornitura, a tutto rischio e danno dello stesso Fornitore.

La singola Istituzione potrà proporre all'Ente capofila di risolvere di diritto il proprio Negozio di fornitura qualora l'ammontare delle penali applicate dall'organo competente dell'Ente capofila del procedimento superi il 10% (dieci per cento) della fornitura annuale.

Qualora il Fornitore persista nell'inadempimento della prestazione, a seguito di tre comunicazioni formali di grave inadempienza, sentito il Comitato di Gestione, il Responsabile unico del procedimento può proporre all'organo competente dell'Ente capofila la risoluzione del Negozio di fornitura per grave inadempienza ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile per la singola Istituzione senza che ciò pregiudichi la continuazione del Contratto e degli altri Negozi di Fornitura predisposti dalle altre Istituzioni.

Qualora la prestazione oggetto dell'inadempimento sia di rilevanza per tutte le Istituzioni aderenti all'Accordo, il Responsabile Unico del procedimento, a seguito di tre comunicazioni formali di grave inadempienza, sentito il Comitato di Gestione, può proporre all'organo competente dell'Ente capofila la risoluzione del Contratto per grave inadempienza ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Art. 18 – Recesso

Le singole Istituzioni e/o l'Ente Capofila per quanto di proprio interesse hanno diritto nei casi di giusta causa e reiterati inadempimenti dell'impresa, anche se non gravi, di richiedere all'organo competente dell'Ente capofila di recedere unilateralmente da ciascun Negozio di Fornitura e/o dal Contratto di fornitura in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. Per giusta causa si intende qualsiasi fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto e/o ogni singolo Negozio di Fornitura. L'Istituzione potrà richiedere all'organo competente dell'Ente capofila di recedere per qualsiasi motivo da ciascun singolo Negozio di Fornitura e/o dal contratto, in tutto o in parte avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 Codice Civile con un preavviso di almeno trenta giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r. purché tenga indenne il Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

In ogni caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio a favore delle Istituzioni aggregate.

Nel caso di recesso dal contratto dell'Ente Capofila non potranno essere emessi nuovi Negozi di Fornitura da parte delle Istituzioni aggregate e le singole Istituzioni potranno a loro volta recedere dai singoli ordinativi di fornitura già emessi, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r. fatto salvo quanto previsto in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

Art. 19 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

Il Fornitore si impegna inoltre a fornire, su richiesta della Stazione appaltante, documentazione idonea per consentire le verifiche di cui al punto 9 dell'art. 3 della legge 136/2010.

A pena di risoluzione del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati su conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o altri strumenti previsti dalla legge 136/2010, salvo le deroghe previste dalla legge.

Art. 20 – Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Ente Capofila, sarà competente in via esclusiva il foro di Pisa.

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le singole Istituzioni, sarà competente in via esclusiva il foro della sede legale della singola Istituzione.